

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

n. 185

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 18 al 24 ottobre 2012)

INDICE

ANTEZZA, MONGIELLO: sugli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (4-07989) (risp. FERRARA, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) Pag.	6075	FERRANTE ed altri: sulla presenza nel mar Adriatico di ordigni bellici a seguito del conflitto militare in Kosovo (4-05100) (risp. DI PAOLA, <i>ministro della difesa</i>)	6093
ARMATO ed altri: su iniziative per il rilancio del settore turistico (4-07456) (risp. GNUDI, <i>ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport</i>)	6079	GRAMAZIO: sull'incidente avvenuto nelle acque territoriali indiane che ha coinvolto due fucilieri della marina (4-07057) (risp. DI PAOLA, <i>ministro della difesa</i>)	6095
CAMBER: sulla chiusura di alcune sedi periferiche della DIA (4-06363) (risp. DE STEFANO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	6083	sulla detenzione di due fucilieri della marina in India (4-07166) (risp. DI PAOLA, <i>ministro della difesa</i>)	6097
CECCANTI: sulla ricostituzione del Comitato per la difesa civile non armata e non violenta (4-08402) (risp. RICCARDI, <i>ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione</i>)	6087	LI GOTTI ed altri: sulle immunità spettanti ai militari italiani impegnati in missioni internazionali (4-07011) (risp. DI PAOLA, <i>ministro della difesa</i>)	6099
COSTA: sugli esiti di un concorso per reclutamento di carabinieri (4-08273) (risp. DI PAOLA, <i>ministro della difesa</i>)	6089	PEDICA, BELISARIO: sulla chiusura di alcune sedi periferiche della DIA (4-08171) (risp. DE STEFANO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	6083
DELLA SETA: su presunti atti di nonnismo verificatisi nella caserma del Nucleo operativo centrale di sicurezza (Nocs) di Spinaceto (Roma) (4-05881) (risp. DE STEFANO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	6091	POLI BORTONE: sull'esito di un concorso per reclutamento di carabinieri (4-08218) (risp. DI PAOLA, <i>ministro della difesa</i>)	

ANTEZZA, MONGIELLO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

il 14 febbraio 2012 la 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) del Senato ha concluso la disamina dell'Atto del Governo n. 435 che modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2002, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

in tale occasione la Commissione ha ampiamente condiviso la necessità di ricondurre al Capo del Corpo le funzioni di coordinamento, indirizzo, pianificazione, direzione e controllo dell'attività delle Direzioni regionali dei Vigili del fuoco, nonché di raccordo con il Dipartimento ministeriale;

in modo analogo si è espressa il 16 febbraio 2012 la I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati che ha auspicato che sia in ogni caso assicurata l'effettiva autonomia dei direttori delle direzioni regionali e interregionali, evitando il più possibile di comprimerne il ruolo in quello di meri esecutori tecnici di volontà assunte al livello amministrativo e centrale, al contempo garantendo l'autonomia e la funzionalità del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco all'interno della struttura dipartimentale. La stessa Commissione ha auspicato che il Governo adotti quanto prima iniziative legislative intese a risolvere, nel senso indicato in più sedi dalle rappresentanze sindacali dei vigili del fuoco, il problema del doppio vertice del Corpo, attribuendo piena autonomia al Corpo stesso;

rilevato che il 15 giugno 2012 il Consiglio dei ministri ha approvato, all'interno di uno schema di decreto del Presidente della Repubblica presentato in Parlamento, la modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2002 senza tenere in considerazione i pareri approvati dalle Commissioni di Senato e Camera. L'unica modifica introdotta al testo originario, ad avviso dell'interrogante di scarsa utilità, è rappresentata dall'inserimento all'articolo 3-*bis* di un passaggio relativo alla sovraordinazione dei direttori regionali ai comandanti provinciali,

si chiede di sapere:

quali siano state le motivazioni che hanno portato il Governo a non tenere conto dei pareri di Senato e Camera, che, seppur non vincolanti, certamente rappresentano l'indirizzo degli organi direttamente rappresenta-

tivi della sovranità popolare, adottati inoltre con il consenso delle forze politiche presenti in Parlamento;

se intenda ripristinare, nel prossimo provvedimento utile, il contenuto originario del decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2002 tenendo conto delle osservazioni formulate dalle Commissioni di Senato e Camera.

(4-07989)

(18 luglio 2012)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione si chiede di conoscere le motivazioni che hanno portato il Governo a non tener conto dei pareri delle Commissioni permanenti I di Senato e Camera in relazione all'atto del Governo n. 435 che modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2002, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Al riguardo è necessario precisare, innanzitutto, che il testo esaminato dalle Commissioni non era quello riformulato a seguito dei pareri interlocutori del Consiglio di Stato del 10 maggio 2010 e del 7 aprile 2011 e definitivamente valutato, con emissione di parere favorevole, dallo stesso consesso nell'adunanza di sezione del 27 ottobre 2011.

È stato invece preso in esame dalle Commissioni lo schema originario. È altresì opportuno sottolineare che la 1a Commissione del Senato ha rappresentato di condividere il parere formulato dal Consiglio di Stato il 27 ottobre 2011, il quale, come già ricordato, aveva favorevolmente valutato lo schema di provvedimento opportunamente rivisto a seguito dei due precedenti pareri interlocutori.

Riguardo alle specifiche osservazioni formulate dalla Commissione del Senato, si forniscono i seguenti chiarimenti.

La Commissione rappresentava l'opportunità che le direttive di cui all'art. 1, comma 2, capoverso *I-bis*, fossero impartite dal Capo del Corpo nazionale e non dal Capo Dipartimento.

Si chiarisce in proposito che nella versione definitiva dello schema di decreto non risulta riproposta tale disposizione, che è stata riformulata nel comma 1 dell'art. 3-*bis* del testo definitivo, senza far riferimento a direttive del Capo Dipartimento. Vi si prevedono, invece, compiti di organizzazione, indirizzo, coordinamento e controllo del Dipartimento (e non del Capo Dipartimento), nel cui quadro i direttori regionali e interregionali pianificano, coordinano e controllano le attività dei comandi provinciali e ne attuano il raccordo con il Dipartimento.

Ciò in quanto gli uffici regionali e interregionali costituiscono l'articolazione periferica della struttura dipartimentale: quest'ultima, in

quanto ingloba i vigili del fuoco, il soccorso pubblico e la difesa civile, proietta, in ambito territoriale, nelle direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile (secondo la denominazione di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314), funzioni e compiti operativi e tecnici in materia, appunto, di prevenzione incendi, di soccorso pubblico e di difesa civile (art. 3 del decreto citato).

Analoghe considerazioni valgono anche in relazione all'art. 2, comma 1, lett. *a*) (nella stesura ultima: art. 3-*bis*, comma 2, lett. *a*)), e all'art. 2, comma 2, lett. *a-bis*) (nella stesura ultima: art. 3-*bis*, comma 2, lett. *b*)). A livello di notazione di carattere generale, peraltro, non può sfuggire che il Capo del Corpo, che svolge le funzioni vicarie del Capo Dipartimento, è ovviamente parte integrante del Dipartimento stesso e le due figure, che sono titolari di funzioni diverse, non possono essere considerate possibili alternative intercambiabili quali referenti e coordinatori delle direzioni regionali e interregionali.

Riguardo all'art. 2, comma 2, lett. *a-quater*), numero 6 (nella stesura ultima: art. 3, comma 3, lett. *e*), numero 4), non si sarebbe trattato di "ripristino" di una precedente disposizione ma di un'innovazione che avrebbe inciso sostanzialmente sul provvedimento, stravolgendone il contenuto. La statuizione che, secondo la Commissione, avrebbe dovuto essere "ripristinata" non solo non si rinviene nel decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2002, ma neppure in nessun'altra disposizione vigente.

Stessa notazione vale per l'art. 2, comma 2, lett. *a-quater*), numero 7, e per l'art. 2, comma 2, lett. *a-quinquies*), numero 1. Ciò è avvalorato dal rilievo che il contenuto indicato non compare né nella formulazione originaria, né in quella definitiva del decreto.

In merito all'art. 2, comma 2, lett. *a-quinquies*), numeri 2 e 3 (nella stesura ultima, rispettivamente: art. 3-*bis*, comma 2, lett. *e*), ed art. 3, lett. *f*), numero 1), si rinvia alle considerazioni sopra riportate sull'esigenza di uniformità e di coesione spettante al Dipartimento.

Completamente innovativa appariva anche la proposta di cui all'art. 2, comma 2, lett. *a-quinquies*), numero 4, per la quale valgono le riflessioni già svolte.

Relativamente all'art. 2, comma 2, lett. *a-quinquies*), numero 6 (nella stesura ultima: art. 3, comma 3, lett. *f*), numero 4), la Commissione avrebbe ritenuto opportuno sottrarre la individuazione dei servizi tecnici, logistici, informatici e di manutenzione al Dipartimento. Tale disposizione appare invece indispensabile, anche al fine di garantire, tra l'altro, livelli di servizio egualmente efficienti, e non differenziati, sull'intero territorio nazionale.

L'osservazione inerente all'art. 2, comma 2, lett. *a-sexies*) (nella stesura ultima: art. 3, comma 3, lett. *g*)), non avrebbe avuto ragion d'essere, in quanto il coordinamento dell'attività di prevenzione incendi in capo alle direzioni regionali e interregionali è previsto dall'art. 19, comma 1, lett. *a*),

del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, espressamente richiamato nella disposizione.

Con l'art. 2, comma 4, lett. *d*) (nella stesura ultima: art. 3-*bis*, comma 2, lett. *f*)), si sarebbe inteso inserire l'istituto della rappresentanza regionale del Dipartimento anche nei rapporti con enti e istituzioni. Si sarebbe trattato di disposizione assolutamente innovativa e, a parere del Ministero, non opportuna alla luce delle considerazioni già svolte. Peraltro, all'art. 3, comma 1 (art. 3-*bis*, comma 2, lett. *h*)), è già previsto che le direzioni regionali si occupino "di accordi di programma, protocolli di intesa, convenzioni e procedure operative con regioni ed enti locali in materia di soccorso pubblico e protezione civile, di formazione nel settore della sicurezza antincendio e in altri ambiti di competenza del Corpo nazionale".

Non praticabile è apparsa, infine, la rappresentata opportunità che la previa intesa, di cui all'art. 2, comma 6, lett. *e-ter*) (nella stesura ultima: art. 3-*bis*, comma 2, lett. *h*)), per la definizione di accordi di programma, protocolli, convenzioni e procedure operative con Regioni ed enti locali avesse luogo con il Capo del Corpo e non con il Dipartimento, trattandosi di strumenti che involgono il Dipartimento nelle sue componenti portanti, vale a dire, oltre ai vigili del fuoco, anche il soccorso pubblico e la difesa civile.

In merito al parere della I Commissione della Camera dei deputati, si è preso ovviamente atto della prima condizione, già integralmente adempiuta, di tener conto, nel testo finale del decreto, delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nei suoi pareri, interlocutori e definitivi.

Con specifico riguardo alla seconda condizione, si rende opportuna una puntualizzazione là dove si impone che sia assicurata l'effettiva autonomia dei direttori regionali e interregionali e che sia garantita la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'interno del Dipartimento.

In effetti, l'autonomia dei direttori non può reputarsi ridotta o compressa in considerazione delle modalità di estrinsecazione delle loro funzioni che, in alcuni casi (lett. *a*), *e*), *g*), *h*) del comma 2 dell'art. 3-*bis*), assumono forma di proposta o di richiesta di previo assenso al Dipartimento.

Pertanto, è di tutta evidenza che il riferimento alla struttura dipartimentale rientra nei più generali compiti di indirizzo e di coordinamento alla stessa spettanti, nei confronti di tutte le direzioni regionali e interregionali e risponde alla superiore esigenza di garantire uniformità, efficienza ed efficacia all'azione degli uffici decentrati, vale a dire assicurare il buon andamento degli stessi.

La "condizione" posta dalla Commissione è stata recepita attraverso una più accentuata definizione della posizione di sovraordinazione degli organi regionali rispetto a quelli di livello provinciale, disposizione che è stata inserita nell'art 3, comma 1, dello schema di provvedimento.

Relativamente al secondo punto, si fa presente che l'autonomia e la funzionalità del Corpo non sono assolutamente toccate, né tantomeno

messe in discussione, esulando tali prerogative dalla disciplina recata dal testo del decreto.

Va anche chiarito che, diversamente da quanto emerso in sede di esame della Commissione, il Corpo non ha una duplice dipendenza e quindi un doppio vertice.

Il Corpo è incardinato nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero, mentre organico alla Presidenza del Consiglio dei ministri è il Dipartimento della protezione civile.

Con riferimento all'osservazione concernente l'art. 2, comma 3, lett. a), si fa notare che la rappresentata opportunità di evidenziare e delimitare gli aspetti di competenza del Corpo in materia di protezione civile non può essere presa in considerazione nello schema di decreto in esame, trattandosi di profili che vanno disciplinati con provvedimenti legislativi, e non regolamentari e che risulterebbe comunque ultronei rispetto alle specifiche finalità del provvedimento.

Dalle considerazioni svolte, che fanno rigoroso e testuale riferimento alle singole osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari che hanno esaminato lo schema di provvedimento, non sembra che vi sia la possibilità di ripristinare il contenuto originario del decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2002.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

FERRARA

(18 ottobre 2012)

ARMATO, INCOSTANTE, CHIAROMONTE, MONGIELLO, MAZZUCONI, BIONDELLI, GRANAIOLA, ANTEZZA, PINOTTI, DEL VECCHIO, CECCANTI, VITA, LEGNINI, CASELLI, DONAGGIO, GARAVAGLIA Mariapia, FIORONI, DI GIOVAN PAOLO, SPADONI URBANI, DE SENA, DE LUCA Vincenzo. - *Al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport.* - Premesso che:

secondo quanto si apprende da fonti Ansa dei giorni scorsi, tra le azioni che il Governo si appresta a varare nell'ambito delle misure di *spending review*, con particolare riferimento al contenimento della spesa dei Ministeri, rientrerebbe anche la soppressione del Dipartimento del turismo, che diventerebbe un ufficio del Dipartimento per gli affari regionali;

in un momento di grave crisi economica è giusto razionalizzare le spese dello Stato, anche per fronteggiare la situazione di pesante debito pubblico in cui versa il Paese, ma la ripresa di uno Stato non può essere demandata solo ad una politica di tagli, bensì deve prevedere una serie di mi-

sure dirette a stimolare la crescita e in grado di rilanciare quei settori trainanti del sistema economico-produttivo del Paese;

il turismo costituisce un comparto fondamentale dell'economia italiana, con il 12 per cento di Pil annuo, malgrado negli ultimi anni abbia scontato la totale assenza di una strategia nazionale di sviluppo, crescita e sostegno;

più volte la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo ha rilevato nel corso di questa Legislatura quanto il settore avrebbe avuto bisogno di serie politiche nazionali e di concrete misure per essere riqualificato e rilanciato;

la recente sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 5 aprile 2012 denota l'insufficiente attenzione da parte del Governo per questo settore ed il ruolo marginale nell'ambito delle politiche economiche nazionali. La suprema Corte ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale di ben 19 articoli del codice del turismo di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, per eccesso di delega del Governo, confermando quelli che erano stati anche i rilievi del Gruppo PD in sede di esame del provvedimento in 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato; in quella sede, il Gruppo aveva infatti espresso orientamento contrario per il metodo con il quale era stato adottato a causa del mancato coinvolgimento delle Regioni, per carenza di concertazione con le parti sociali, oltre che per i contenuti, carenti di interventi e misure concrete per sostenere e rilanciare il comparto;

sulle problematiche connesse al turismo e all'esigenza di rilanciare il settore, la prima firmataria di questo atto ha presentato di recente un'altra interrogazione in 10^a Commissione che, ad oggi, non ha ancora avuto risposta e nella quale si sottolinea la necessità di individuare e definire le misure più adeguate per rilanciare la crescita della competitività del turismo a livello nazionale e internazionale, con l'adozione di un piano nazionale per il turismo e di misure fiscali di favore che consentano di rendere le nostre imprese più competitive con gli altri Paesi europei,

si chiede di sapere:

quali siano le considerazioni del Governo sui fatti riportati;

se non ritenga che il comparto turistico possa costituire un settore trainante dell'economia del Paese e, in caso affermativo, considerata l'inadeguatezza della legislazione di riferimento attualmente in vigore, se non ritenga che debbano essere individuate al più presto misure adeguate per rilanciare la crescita della competitività del turismo a livello nazionale e internazionale, con l'adozione di un piano nazionale per il turismo;

se non ritenga che l'accorpamento del Dipartimento del turismo nel Dipartimento per gli affari regionali, con conseguente sottrazione di risorse umane e materiali, possa costituire un ulteriore segnale di disinteresse da parte dello Stato per un settore che invece andrebbe sostenuto e rilanciato.

(4-07456)

(10 maggio 2012)

RISPOSTA. - In più occasioni è stato enfatizzato il ruolo che il turismo può svolgere per lo sviluppo dell'economia italiana e l'incremento dell'occupazione. A titolo di esempio si rimanda al resoconto dell'audizione del Ministro presso la X Commissione permanente della Camera dei deputati del 28 febbraio 2012.

Inoltre, nel Documento di economia e finanza, Programma nazionale di riforma, alla pagina 60, si legge che il turismo viene considerato dal Governo come "uno dei pilastri su cui fondare la ripresa economica del Paese"; che "il Governo sta lavorando ad una strategia nazionale che definisca quali azioni intraprendere per far recuperare all'Italia competitività"; che "la nuova strategia Paese dovrà essere sostenuta da una grande collaborazione tra il Governo, le regioni e tutte le istituzioni interessate, e contare su riforme incisive e investimenti adeguati, garantendo così un significativo incremento dell'occupazione e un più forte contributo alla crescita"; che "il Governo è impegnato nell'implementazione di una nuova strategia comunitaria a favore del turismo".

L'attribuzione delle competenze in materia al Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, coniuga le finalità di riduzione delle spese e di ottimizzazione delle strutture amministrative, avviate con il processo di *spending review*, con le esigenze di incisività degli interventi di Governo in un settore a carattere di elevata trasversalità.

Il Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, nella nuova denominazione, annovera infatti una competenza tradizionale in materia di *governance* Stato-Regioni, che risale fino al 1947, e garantisce la prospettiva del rafforzamento della gestione delle politiche per il turismo, fortemente voluta dallo stesso Ministro.

Infatti, anche in relazione alle competenze regionali in materia, le politiche per il turismo richiedono maggior coordinamento e dialogo istituzionale che conducano alla pianificazione strategica degli interventi, con il coinvolgimento dei Ministeri maggiormente interessati e il diretto confronto con le Regioni e gli operatori.

Nel settore turistico, esigenze di intervento unitario connesse alla promozione del sistema turistico nazionale, in particolare nei rapporti con

l'estero, sono state evidenziate anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 76 del 2009) in considerazione "dell'esigenza di valorizzare meglio l'attività turistica sul piano economico interno e internazionale" e della "necessità di ricondurre ad unità la grande varietà dell'offerta turistica del nostro Paese e di esaltare il rilievo assunto dal turismo nell'ambito dell'economia nazionale". La stessa Corte, con la sentenza n. 80 del 2012 in tema di codice del turismo, ha precisato che rimane di competenza legislativa statale la regolazione delle imprese turistiche e la disciplina di incentivazione di iniziative di promozione turistica finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico italiano.

Sul fronte internazionale, al Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, già titolare di competenze in materia di attività internazionale delle Regioni, sono devoluti i rapporti con organismi internazionali e sovranazionali, quali l'OMT, agenzia specializzata dell'ONU per il turismo, la Commissione europea e l'OCSE, nonché con Stati esteri per quanto riguarda il settore di competenza. Inoltre, il Dipartimento stesso fornisce il supporto al Segretariato permanente del Comitato mondiale dell'etica nel turismo dello stesso OMT.

L'esigenza di una forte struttura centrale per il governo di un settore così articolato come il turismo, affermata con l'istituzione nel 2006 del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, rimane pertanto confermata ed enfatizzata con l'affidamento delle competenze in materia di turismo al novellato Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, la cui responsabilità politica è in capo direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale può attribuire la relativa delega di funzioni ad un Ministro senza portafoglio.

Con la devoluzione di competenze, un ulteriore contributo apprezzabile alla *spending review* consiste nella riduzione di un posto di Capo dipartimento, di 2 posti dirigenziali di prima fascia (da 3 ad uno), di 5 posti dirigenziali di seconda fascia (da 9 a 4) e l'assolvimento di tutti i compiti istituzionali affidati con circa 70 unità di personale non dirigenziale addetto.

Quanto agli stanziamenti per il turismo, si riportano gli stanziamenti iscritti nei bilanci di previsione degli anni dal 2010 al 2012 (anno corrente): anno 2010: stanziamento di 42.035.000 euro; anno 2011: stanziamento di 16.441.651 euro e anno 2012: stanziamento di 10.020.780 euro.

Inoltre la legge di stabilità 2012 ha previsto per l'anno 2013 uno stanziamento di 8.427.000 euro.

Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport

GNUDI

(12 ottobre 2012)

CAMBER. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

nelle ultime settimane sono rimbalzate più volte sulla stampa notizie relative ad ipotetiche chiusure di sedi periferiche della Direzione investigativa antimafia (DIA);

tale scelta sarebbe diretta conseguenza dei tagli alla spesa pubblica che andrebbero a colpire anche settori particolarmente delicati come quello della lotta alla criminalità organizzata, per il quale sarebbero previste anche riduzioni delle risorse umane, degli stipendi e dei mezzi a disposizione;

la sede di cui si ipotizza la chiusura è, fra le altre, quella di Trieste;

la sede della DIA di Trieste ha sempre svolto con successo attività di contrasto alla criminalità organizzata, posto che il territorio di competenza rappresenta un crocevia per i traffici di cocaina dall'Austria e dalla Germania verso il resto dell'Italia nonché registra la presenza di ramificazioni di organizzazioni criminali quali la mafia siciliana, la camorra, la criminalità albanese e dei Paesi dell'ex Jugoslavia;

la DIA negli anni ha prodotto importanti risultati nella lotta alla criminalità organizzata;

infatti, solo per citare i risultati più recenti, va ricordato che tra il 2009 e il 1° semestre 2011 sono stati sequestrati o confiscati beni per circa 7 miliardi di euro;

la DIA rappresenta quindi non solo un punto di riferimento importante nelle attività di polizia del Paese ma, grazie al recupero delle ingenti somme sopra citate, permette di alimentare il "fondo unico giustizia" utilizzato dal Ministero dell'interno e dal Ministero della giustizia,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo possano confermare che corrispondono al vero le notizie di stampa relative alla chiusura di diverse sedi periferiche della DIA, fra cui quella di Trieste;

se non si ritenga, per la peculiare attività di indagine coronata da ampi successi svolta dalla DIA, di reperire nuove risorse così da scongiurare qualsiasi ipotesi di suo ridimensionamento.

(4-06363)

(5 dicembre 2011)

PEDICA, BELISARIO. - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* - Premesso che:

si sta assistendo negli ultimi 10 mesi, a giudizio degli interroganti, al lento "smantellamento" della Direzione investigativa antimafia (DIA);

va ricordato che la DIA ha al suo attivo, tra il 2009 e il giugno 2011, sequestri di beni mafiosi per 5,7 miliardi di euro e la confisca di altri per un valore di 1,2 miliardi di euro, cifre che rappresentano l'introito maggiore per il Fondo unico giustizia;

l'attività di questo organismo, solo per fare alcuni esempi, ha consentito di capire gli intrecci tra mafia e politica nel Nord e nel Sud Italia, nonché di condurre le principali inchieste di supporto ai pubblici ministeri di Palermo in relazione alla trattativa Stato-mafia. Questi esempi possono fare supporre, ad avviso degli interroganti, che l'attività della DIA sia diventata scomoda per alcuni;

la legge di stabilità per l'anno 2012 (legge n. 183 del 2011) ha drasticamente ridotto il trattamento economico aggiuntivo (Tea), una compensazione economica che riconosce la specificità del lavoro dei membri delle Forze dell'ordine che operano nella DIA. Inoltre, sia pure in termini ridotti, la Tea non è stata più erogata dal novembre 2011;

il bilancio della struttura nel suo complesso è stato fortemente ridimensionato: si è passati dai 28 milioni di euro dell'anno 2001 ai 9 milioni del 2012;

secondo la legge istitutiva della Direzione investigativa antimafia del 1991 (decreto-legge n. 345 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 1991), dovevano fare parte di questa struttura tra le 3.000 e le 4.000 persone. A tutt'oggi la DIA è composta da circa 1.400 persone, 12 centri operativi e 7 sezioni distaccate, con centri che non hanno più personale appartenente alla Polizia di Stato, la quale non manda più né funzionari né ispettori;

un protocollo d'intesa dell'aprile 2012 è stato sottoscritto dalla Direzione investigativa antimafia e dal Corpo forestale dello Stato che metterà a disposizione i propri nuclei specifici e la propria competenza in materia di tutela del territorio. Il rischio è che vada persa la specificità della DIA, ovvero l'esperienza di tale struttura in materia di reati associativi;

inoltre, si stanno creando, a L'Aquila, per l'Expo Milano 2015 e ora anche per il terremoto in Emilia-Romagna, dei gruppi interforze *ad hoc* per il controllo degli appalti, quando la DIA ha già al suo interno un osservatorio centrale sugli appalti;

l'opinione degli interroganti è che si voglia svuotare la Direzione investigativa antimafia del suo significato originario, privandola di risorse finanziarie ed umane, il che sarebbe un'ulteriore conferma del fatto che i magistrati vengono lasciati soli nella lotta alla criminalità organizzata. Tagliando fondi e sveltendo lentamente ruolo e stipendi di poliziotti, carabinieri e finanziari che lavorano per questa struttura, pensata e voluta da Giovanni Falcone, si sguarnisce un presidio fondamentale. Il Governo non può soste-

nere la lotta alle mafie solo a parole e poi, nei fatti, eliminare professionalità, esperienze e specificità,

si chiede di sapere se il Governo intenda avviare un ridimensionamento della Direzione investigativa antimafia e, in caso contrario, quali iniziative concrete intenda assumere per rafforzarne il ruolo, la specificità nonché le risorse finanziarie, umane e professionali.

(4-08171)

(12 settembre 2012)

RISPOSTA.^(*) - A 20 anni dalla sua costituzione, la Direzione investigativa antimafia (DIA) mantiene il suo ruolo strategico per il contrasto alla criminalità organizzata, sul versante sia delle investigazioni preventive, sia delle investigazioni giudiziarie su disposizione della Direzione nazionale antimafia.

Per un'analisi dell'attuale situazione occorre tener conto delle modalità con le quali la normativa intervenuta in materia, in particolare dal 2008, ha inciso sulle competenze della DIA, anche con riferimento ai rapporti con le Forze di polizia, nonché delle concrete strategie adottate e delle azioni di contrasto della criminalità nei settori di specifica competenza.

La DIA ha uno spazio operativo di significativa valenza in settori specifici: oltre all'aggressione dei patrimoni di mafia, si evidenzia il ruolo propulsivo e propositivo nella conduzione di investigazioni giudiziarie che hanno consentito di incidere sui beni illecitamente accumulati dalla criminalità organizzata.

Peraltro, la nuova piattaforma normativa antimafia, la cui disciplina è confluita nel cosiddetto codice antimafia, ha ulteriormente formalizzato, con norme primarie, la missione prioritaria affidata alla DIA di aggressione di patrimoni mafiosi attraverso le «investigazioni preventive finalizzate ai sequestri dei patrimoni illeciti, lo sviluppo delle operazioni finanziarie sospette ed i monitoraggi degli appalti pubblici». Tale finalità viene perseguita anche grazie all'attività del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, cui è deputata l'elaborazione delle strategie di contrasto alla criminalità, la razionalizzazione delle risorse impiegate, nonché la periodica verifica dei risultati conseguiti.

Proprio per tali considerazioni appare evidente come non rientri nelle intenzioni del Governo procedere ad un ridimensionamento della DIA, anzi è stato potenziato il dispositivo territoriale attraverso l'istituzione di una sezione operativa a Bologna.

^(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Nonostante le difficoltà economiche, verrà garantita l'operatività della nuova struttura, almeno in una prima fase ad invarianza della forza organica della DIA, con una manovra delle risorse a disposizione.

Il Governo è ben consapevole del ruolo strategicamente rilevante svolto dagli uomini della DIA e della necessità di migliorare la funzionalità e l'operatività della struttura, nonché tutelare la posizione dei dipendenti compatibilmente con le esigenze della finanza pubblica.

Pur in una fase di contenimento della spesa pubblica e di limitazione al *turnover* anche per il personale delle Forze di polizia, non è stata prevista alcuna riduzione dell'organico della DIA. Di fronte all'urgente necessità di contenimento della spesa, il Governo con la legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011) ha preferito intervenire sul trattamento economico aggiuntivo ristabilendo così un principio di equità tra gli operatori di polizia. Gli appartenenti alle strutture territoriali delle Forze di polizia, infatti, non godono del trattamento economico accessorio percepito dal personale interforze della DIA. E ciò anche quando il personale dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato è chiamato a far parte di settoriali gruppi di lavoro che effettuano controlli antimafia sul territorio.

Occorre, tuttavia, evidenziare, rispetto a questa previsione, che è stato istituito un fondo volto al finanziamento di misure perequative per il personale appartenente al comparto sicurezza e difesa e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che interessa anche il personale appartenente alla DIA.

Rispetto all'originario disegno della DIA vi è stato un parziale scostamento nell'attuazione pratica dell'iniziale progetto.

È da escludere, tuttavia, che tale struttura abbia finito per sovrapporsi nell'ambito operativo e funzionale delle altre componenti del sistema della sicurezza. Il suo sviluppo nel tempo è stato piuttosto orientato a farne emergere la vocazione specialistica, che non sembra aver sofferto, in maniera particolare, della mancanza di un'attribuzione esclusiva di compiti in materia di lotta alle mafie.

In tale contesto sono ovviamente indispensabili forme di raccordo che scongiurino sovrapposizioni disfunzionali per l'andamento e il buon esito delle indagini.

Fino ad oggi i risultati ottenuti nella lotta alla criminalità organizzata costituiscono un sintomo di un'efficace sinergia, anche sul piano dell'attività di investigazione delegata, tra le varie specialità costituite nell'ambito delle varie Forze di polizia.

Il patrimonio di professionalità espresso dagli operatori della sicurezza è indispensabile nelle attività di polizia giudiziaria che presentano un grado elevatissimo di complessità anche in ragione delle proiezioni internazionali e delle alleanze transnazionali che connotano la minaccia globale rappresentata dalle organizzazioni criminali.

La conoscenza del fenomeno, i successi investigativi degli ultimi anni, di cui è prova la cattura di pericolosi latitanti, e l'impegno costante nella ricerca di nuovi strumenti operativi hanno, infatti, portato all'adozione di progetti di contrasto sempre più flessibili ed adeguati.

In questo senso, riveste assoluta priorità il coordinamento investigativo, soprattutto nel corso delle indagini che si proiettano oltre i confini nazionali, in una piena condivisione del patrimonio informativo ed anche attraverso un convinto rafforzamento della cooperazione internazionale.

In questo ambito è stata realizzata una mappatura completa, a livello nazionale, dei sodalizi criminali e dei singoli affiliati operanti sul territorio, attraverso un progetto informatico denominato "Macro" (Mappe della criminalità organizzata). Già avviato, nei mesi scorsi, nelle province di Salerno, Benevento ed Avellino, il progetto sarà esteso in prospettiva a tutto il territorio nazionale, consentendo la condivisione delle informazioni acquisite nonché la quantificazione dei sodalizi e dei rispettivi affiliati.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

DE STEFANO

(19 ottobre 2012)

CECCANTI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione.* - Premesso che:

la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza", all'art. 8, comma 2, lettera e), assegna all'Ufficio nazionale per il servizio civile (UNSC) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di "predispone, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e non violenta";

per l'attuazione di quanto disposto dal legislatore, l'UNSC si è periodicamente dotato di un comitato di carattere tecnico e ad elevata specializzazione con l'intento di coinvolgere soggetti pubblici e privati per garantire l'apporto di specifiche competenze professionali in tale materia;

il primo Comitato per la difesa civile non armata e non violenta è stato costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2004 ed ha operato fino al termine della XIV Legislatura;

successivamente un nuovo Comitato, creato con decreto del 27 dicembre 2007, ha operato fino al 31 dicembre 2008;

nella XVI Legislatura, il Comitato, ricostituito, anche dietro sollecitazione dell'interrogante, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2010, ha operato fino al 31 dicembre 2011;

in particolare, il Comitato ha supportato l'UNSC nella promozione del progetto sperimentale di servizio civile in Albania che vede impegnati attualmente sei volontari nel progetto "Caschi bianchi: oltre le vendette" gestito dall'associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, dalla Caritas italiana e dalla Focsiv,

si chiede di sapere se sia intenzione del Governo ricostituire il Comitato, scegliendone i membri tra esperti di indubbia e documentata competenza in materia.

(4-08402)

(11 ottobre 2012)

RISPOSTA. - Con l'atto di sindacato ispettivo si chiede se il Governo abbia intenzione di ricostituire il Comitato per la difesa civile non armata e non violenta dal momento che l'ultimo Comitato, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 gennaio 2010, ha cessato la sua attività il 31 dicembre 2011.

Si tratta di un organismo di carattere tecnico costituito per coadiuvare l'Ufficio nazionale per il servizio civile nell'esercizio delle competenze in materia di ricerca e sperimentazione della difesa civile non armata e non violenta, previste dall'articolo 8, comma 2, lettera e), della legge 8 luglio 1998, n. 230.

Al riguardo, occorre anzitutto evidenziare che l'Ufficio nazionale per il servizio civile, stante la peculiarità delle funzioni svolte dal Comitato, in data 23 maggio 2012, aveva già sollevato il problema della sua eventuale ricostituzione, facendo altresì presente che i componenti non percepivano alcun compenso, ad eccezione del rimborso delle eventuali spese di viaggio sostenute.

Si sottolinea che, nelle more delle valutazioni in merito alla riconferma del Comitato, è intervenuto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha previsto che le attività svolte dagli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni siano definitivamente trasferite ai competenti uffici delle medesime, a decorrere dalla data di scadenza naturale dell'ultimo mandato.

È evidente che, in ossequio a tali ultime disposizioni, il Comitato non potrà essere ricostituito.

Il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione

RICCARDI

(21 ottobre 2012)

COSTA. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

nei primi mesi del 2012 era stato bandito un concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1886 allievi carabinieri effettivi, riservato ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo;

proprio in questi giorni la graduatoria del concorso, tanto attesa da migliaia di ragazzi carichi di speranze, doveva essere pubblicata;

purtroppo il sogno e le ambizioni dei giovani si sono infranti con l'approvazione del decreto-legge n. 95 del 2012, denominato *spending review*, che ha determinato il blocco del *turnover* e conseguentemente l'incertezza sull'esito del concorso pubblico;

recenti articoli di stampa affermano che dei 1.886 posti originariamente previsti dal concorso solo 227 saranno confermati;

il concorso essendo stato bandito nel febbraio 2012 e previsto nella legge di stabilità approvata nel 2011 non dovrebbe essere oggetto di alcuna modifica,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza valutando con attenzione la legittimità delle motivazioni che hanno portato ad una così drastica riduzione del numero dei vincitori e nel frattempo lasciando quantomeno aperta la graduatoria in essere, anche al fine di non sprecare il denaro già speso.

(4-08273)

(26 settembre 2012)

POLI BORTONE. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

in data 25 febbraio 2012 è stato bandito il "Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1886 allievi carabinieri effettivi, riservato, ai sensi dell'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo e, ai sensi del D.Lgs 11/2011, ai concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo";

il concorso prevedeva lo svolgimento di specifiche prove, all'esito delle quali giovani ragazzi avrebbero potuto realizzare il sogno di indossare la prestigiosa divisa dell'Arma dei Carabinieri;

a giorni si avrebbe dovuto avere la pubblicazione della graduatoria e le relative partenze per le scuole, tuttavia con l'approvazione del decreto-legge n. 95 del 2012 denominato *spending review*, il blocco del *turnover* ha determinato l'incertezza dell'esito del concorso pubblico;

infatti, una volta svolte le prove e concluso l'*iter* di reclutamento, così come previsto *ex lege*, si apprende da articoli di stampa che solo 227 ragazzi verranno arruolati, a fronte del 1886 posti banditi. Ciò determina una forte incertezza sulla legittimità del concorso, che bandito nel febbraio 2012 e previsto nella legge di stabilità approvata nell'anno passato, non dovrebbe essere oggetto di modifica nel contenuto,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire al fine di accertare la regolarità delle dinamiche che hanno portato alla drastica riduzione del numero dei vincitori del concorso, nonché di impedire l'applicazione retroattiva della norma mantenendo i 1.889 posti per allievi carabinieri, così come bandito, e garantire altresì la graduatoria per almeno 5 anni.

(4-08218)

(19 settembre 2012)

RISPOSTA.^(*) - La questione rientra, a pieno titolo, nel quadro più ampio della cosiddetta *spending review* che, nell'ottica di perseguire con equilibrio e rigore gli obiettivi di razionalizzazione della spesa, ha imposto a tutte le amministrazioni una disponibilità ai sacrifici e un impegno per la realizzazione del programma di rimodulazione della spesa stessa.

In tale quadro, il Ministero, d'intesa con gli altri Dicasteri interessati, si è già reso artefice di un'iniziativa per innalzare in maniera significativa, pur tenuto conto delle esigenze di contenimento della spesa, secondo un principio di gradualità negli anni, le attuali percentuali del *turnover* stabilite dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Tale iniziativa è in corso di esame in ambito governativo, mancando, tra l'altro, di adeguata copertura finanziaria.

Tale modifica, che vedrebbe ricompresi anche i vincitori del concorso richiamato, consentirebbe di mitigare gli effetti della norma sul *turnover* approvata con la *spending review* a beneficio della funzionalità delle Forze di polizia, compresa l'Arma dei carabinieri, e permetterebbe di andare incontro alle aspettative dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate vincitori di concorso.

^(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Per quanto riguarda l'Arma le attuali percentuali di blocco del *turnover* determinano, da un lato, una contrazione effettiva stimata in circa 6.500 unità nel periodo 2012-2016 e, dall'altro, l'impossibilità per circa 2.500 volontari in ferma prefissata quadriennale, già vincitori di concorso, di essere immessi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia.

Il Ministro della difesa

DI PAOLA

(23 ottobre 2012)

DELLA SETA. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

gli atti sistematici di nonnismo che secondo alcune denunce riportate dalla stampa si sarebbero verificati nella caserma del Nucleo operativo centrale di sicurezza (Nocs) di Spinaceto (Roma), e che avrebbero riguardato agenti di ogni grado e non solo le nuove leve, sono gravissimi, tanto più alla luce del delicato compito che il personale di questa caserma è chiamato a svolgere;

i Nocs sono un corpo di eccellenza della Polizia di Stato, adibito a mansioni di particolare delicatezza quali operazioni antiterrorismo, cattura di grandi ricercati, servizi di sicurezza e di scorta per alte cariche dello Stato;

tra le pratiche più violente e odiose denunciate da un ex agente all'autorità giudiziaria, che sulla vicenda sta svolgendo un'indagine, vi sarebbe il rito dell'"anestesia", che consisterebbe nel colpire una vittima in un punto del corpo sino a renderlo insensibile al dolore per poi strappargli la carne (in genere da un gluteo) a morsi. Sembrerebbe la descrizione di un rituale mafioso, invece, secondo il racconto *shock* di un agente, è una prassi abituale tra gli uomini del Nocs di stanza presso la caserma di Spinaceto. Tutto questo riconduce alla triste memoria di una "naia" dove le reclute venivano anestetizzate a forza di flessioni e secchiate d'acqua gelida dai "nonni cattivi" o dal "capo stecca";

allora qualcuno liquidava questi episodi come innocui "scherzi da caserma", sebbene qualche volta gli "scherzi" degenerassero: la cronaca ha registrato anche il caso di un militare costretto, perché con un cognome di origine ebraica, a "fare il cane" e ad abbaiare attaccato con fune e guinzaglio alla branda di un congedante;

in questo caso la denuncia dell'ex Nocs è corredata da foto, registrazioni audio, riprese video. I documenti sono nelle mani del pubblico ministero Elisabetta Ceniccola, e parrebbero dimostrare che nel reparto d'*élite* della polizia vige una sorta di regime del terrore;

le stesse rappresentanze sindacali della Polizia di Stato hanno reagito a questa notizia con preoccupazione e sconcerto. "Conosco piuttosto bene la struttura e il personale di Spinaceto: nessuno ci ha mai prospettato una simile situazione di sofferenza. La denuncia del collega è grave, spero che la magistratura chiarisca al più presto la vicenda": così avrebbe commentato il segretario generale aggiunto del sindacato indipendente della Polizia di Stato (Coisp);

di diverso tenore le dichiarazioni del segretario nazionale del Siulp-Cgil: "Non credo - avrebbe detto - che a Spinaceto accadano queste cose. Sono più propenso a pensare a una strumentalizzazione: c'è chi approfitta di queste situazioni per avere visibilità. Mi preoccupano più i tagli alla sicurezza voluti dal Governo in carica";

si sottolinea che il numero dei membri del Nocs è tuttora tenuto riservato. Gli esperti della materia ritengono che gli agenti operativi siano non più di un centinaio, suddivisi in tre sezioni,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente, in parallelo con l'indagine della magistratura, avviare un'inchiesta interna per appurare, per esempio, se i comportamenti segnalati riguardino agenti impegnati in servizi esterni, di scorta o di altro tipo, e in generale per fare al più presto piena luce su episodi di grave e intollerabile violenza, che se confermati getterebbero pesanti ombre su un reparto cruciale e benemerito qual è quello dei Nocs.

(4-05881)

(15 settembre 2011)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione si chiede di conoscere l'avviso del Governo in merito ad alcune notizie riportate dagli organi di stampa su presunti atti di nonnismo che si sarebbero verificati nella caserma del Nucleo operativo centrale di sicurezza (Nocs) di Spinaceto (Roma).

Le notizie fanno riferimento alla denuncia presentata da un operatore dei Nocs nei confronti di due colleghi.

L'episodio si inquadra nell'ambito di contrasti di natura personale sfociati nelle vie di fatto nel dicembre 2011 durante la consumazione di un pasto presso la mensa.

La vicenda è attualmente al vaglio della Procura della Repubblica di Roma.

Si rappresenta inoltre che è stato avviato un procedimento disciplinare conclusosi con l'irrogazione di una pena pecuniaria e il conseguente trasferimento dei due dipendenti.

In ordine agli assenti episodi di "nonnismo" denunciati dal dipendente, si assicura che sono stati avviati accertamenti al riguardo, all'esito dei

quali non ha trovato riscontro l'ipotesi dell'esistenza "di un clima di intimidazione e violenza all'interno dei NOCS" come riferito da alcuni organi di stampa.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

DE STEFANO

(16 ottobre 2012)

FERRANTE, DELLA SETA, VITA. - *Al Ministro della difesa.* -
Premesso che:

il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo il colloquio col Presidente degli Stati Uniti, ha ufficialmente annunciato che l'aviazione italiana parteciperà agli attacchi contro l'esercito di Gheddafi;

va ricordato che al termine del conflitto in Kosovo le autorità militari ammisero che numerosi carichi esplosivi, tra cui forse anche dell'uranio impoverito, furono affondati volontariamente nelle acque dell'Adriatico e in particolare nell'area del Gargano;

il Ministro della difesa *pro tempore*, on. Martino, nel 2003 nel rispondere all'interrogazione a risposta scritta 4-05850 dell'on. Realacci, in merito ai suddetti aspetti dichiarò: "(...) con riferimento al rilascio in mare di ordigni, nel corso di operazioni militari in Kosovo, il Governo ha disposto l'esecuzione delle attività di bonifica riguardanti l'intero bacino del Mare Adriatico e che le stesse sono state svolte dalla Marina militare italiana e da unità NATO nel periodo compreso tra il 1999 ed il 2001. Si è trattato di un'intensa attività di Contro Misure Mine (CMM), finalizzata ad eliminare, per quanto possibile con le tecnologie disponibili, il rischio dovuto alla presenza di ordigni sul fondo marino. (...) L'attività di bonifica ha consentito di localizzare e neutralizzare, a mezzo brillamento, diverse bombe che potevano costituire un pericolo per la navigazione",

si chiede di conoscere:

se, a quanto risulta al Ministro in indirizzo, siano stati approfonditi gli eventuali effetti sull'ambiente, sulla salute del mare e sulla pesca dei carichi esplosivi rilasciati in Adriatico ai tempi della guerra in Kosovo, se le bonifiche abbiano avuto un esito definitivo, e se siano stati monitorati quei tratti di mare;

se esistano protocolli tali da assicurare che non ci siano smaltimenti incontrollati di bombe inesplose che possano mettere a repentaglio l'ecosistema e le attività economiche connesse al mare (dalla pesca al turismo).

(4-05100)

(3 maggio 2011)

RISPOSTA. - La Difesa ha sempre avuto riguardo per la salvaguardia dell'ecosistema marino, anche con riferimento alla problematica degli ordigni bellici che giacciono sui fondali marini e alla loro bonifica.

In particolare, per quanto concerne le operazioni di bonifica del mare Adriatico disposte a seguito della missione Nato in Kosovo, si conferma quanto già rappresentato in sede di risposta all'atto 4-05850 richiamato nell'interrogazione, mentre per quanto attiene agli approfondimenti sull'ambiente e sulla salute del mare, il competente Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, interessato al riguardo, ha comunicato di non disporre di elementi di rilievo su tale aspetto.

Giova osservare che definire una determinata area "bonificata", non permette di escludere in maniera assoluta la presenza di ulteriori ordigni e, pertanto, la possibilità che si verifichino incidenti.

Infatti, le modalità operative oggi esistenti non permettono di assicurare livelli di bonifica pari al "100 per cento" e di escludere *a priori* la totale e completa rimozione di tutte le varie tipologie possibili di ordigni esplosivi subacquei.

Riguardo al monitoraggio dei tratti di mare già bonificati, premesso che ciò non rientra nei compiti istituzionali del Ministero, si fa presente che, una volta effettuata la bonifica di un'area, non vi sono ragioni per effettuare ulteriori monitoraggi, a meno che non sopravvengano nuovi elementi.

Per quanto concerne, in ultimo, i protocolli per assicurare che non ci siano "smaltimenti incontrollati di bombe inesplose", l'Italia ha adottato, dall'11 agosto 2010, il protocollo V sui residui bellici esplosivi alla Convenzione certe armi convenzionali, sottoscritto a Ginevra il 28 novembre 2003 e ratificato con legge n. 173 del 2009.

Tale strumento negoziale è mirato a facilitare sia la segnalazione, il reperimento, lo sgombero e la rimozione/distruzione dei cosiddetti residui bellici abbandonati/inesplosi (Unexploded/abandoned ordnance), sia a tutelare la popolazione civile mediante misure che vanno dalla segnalazione dei residui alla realizzazione di opportune campagne informative.

Inoltre, il 10 febbraio 2011, in occasione della 65a sessione dell'Assemblea dell'ONU, la II Commissione ha adottato all'unanimità una risoluzione, co-sponsorizzata anche dall'Italia, che invita gli Stati membri a

monitorare e ad aumentare l'attenzione sugli effetti ambientali dei rifiuti provenienti da munizionamento chimico rilasciato in mare, ivi inclusi i loro possibili effetti sulla salute umana.

Il nostro Paese, infine, è parte del protocollo sulla preparazione, la reazione e la cooperazione in materia di inquinamenti accidentali da sostanze pericolose e nocive, elaborato in seno all'Organizzazione internazionale marittima.

Posto quanto sopra, si assicura l'impegno del Ministero per il rispetto e la salvaguardia dell'ecosistema marino, con particolare riferimento alla problematica degli ordigni bellici e alla scrupolosa applicazione dei relativi accordi internazionali sottoscritti dall'Italia.

Il Ministro della difesa

DI PAOLA

(15 ottobre 2012)

GRAMAZIO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

ampio risalto, in queste ultime ore, su tutta la stampa nazionale hanno avuto le dichiarazioni del Ministro degli affari esteri, Giulio Terzi di Sant'Agata, che ha affermato: "In nessun caso la nave doveva entrare in acque territoriali indiane" (si veda "Il Velino" del 12 marzo 2012). Infatti pochi giorni dopo l'arresto dei due sottufficiali di Marina, Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, il Ministro si era recato in India per chiedere il rilascio dei due marò senza che questo sia avvenuto;

purtroppo, le affermazioni del Ministro non permettono di comprendere chi realmente abbia dato ordine al comandante della nave di entrare nel porto indiano con la conseguenza dell'arresto dei due marò,

si chiede di conoscere se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza di chi sia la responsabilità di aver creato una grave situazione di conflitto istituzionale tra Italia ed India, situazione che con il passare delle ore si fa sempre più complicata.

(4-07057)

(13 marzo 2012)

RISPOSTA. - L'azione condotta dal Governo, a seguito dell'incidente che il 15 febbraio 2012 ha coinvolto la petroliera italiana "En-

rica Lexie", è stata da subito e resta volta ad ottenere il rimpatrio dei due fucilieri di marina con tutti i mezzi politici e legali disponibili.

La ferma opposizione del Governo a ogni pretesa indiana di effettuare investigazioni sulla nave e sul personale a bordo, si è accompagnata, sin dall'inizio, alla decisa affermazione della giurisdizione italiana sul caso, in conformità al diritto internazionale generale e convenzionale, in quanto il fatto è avvenuto in acque internazionali su una nave battente bandiera italiana e ha visto il coinvolgimento di militari italiani, facenti parte del nucleo militare di protezione (NMP) a bordo del mercantile, operanti nell'ambito di un'operazione antipirateria raccomandata da norme internazionali.

In questa delicata fase conclusiva del processo dinanzi alla Corte suprema indiana, l'azione di difesa legale e di supporto diplomatico è stata massima e i nostri militari hanno potuto beneficiare del contributo di esperti internazionalisti italiani chiamati ad affiancare il *team* di legali fin da subito approntato a loro difesa.

Il Governo fa, quindi, affidamento sull'imparzialità di giudizio della Corte Suprema di Nuova Delhi ai fini di un pronunciamento che riconosca la piena giurisdizione italiana sul caso, l'immunità funzionale dei due militari italiani e il conseguente annullamento del processo penale presso le corti dello Stato indiano del Kerala.

Ciò posto, si precisa che la M/N Enrica Lexie è stata indotta ad entrare nelle acque territoriali indiane dalle autorità locali dello Stato del Kerala, che hanno chiesto al mercantile di dirigere in porto per collaborare all'identificazione di alcuni sospetti pirati fermati nell'area in cui l'unità era stata interessata all'evento.

Nella fattispecie, l'autorizzazione a procedere verso le acque territoriali indiane è stata data dalla compagnia armatrice, una volta contattata dal comandante della nave. Ciò, tuttavia, per la presenza del NMP a bordo, è avvenuto a seguito di preventiva informazione della catena di comando militare nazionale, che, peraltro, sulla base del quadro di situazione a quel momento noto, non aveva ravvisato elementi che potessero indurre a negare un'attività di collaborazione con uno Stato anch'esso coinvolto nella lotta alla pirateria.

Al momento della richiesta di dirigere in porto, quindi, non vi erano motivi per sospettare quanto sarebbe poi accaduto e soddisfare tale richiesta appariva in linea con la naturale collaborazione internazionale tra Stati. È evidente, dunque, che si è trattato di giudizi e conseguenti decisioni che solo successivamente hanno dovuto confrontarsi con un contesto di riferimento assai diverso e carico di ben più ampie criticità.

Peraltro, come noto, è stata recentemente approvata, presso la 4a Commissione permanente (Difesa) del Senato, la risoluzione XXIV-46 che prevede tra gli impegni al Governo anche quello di rivedere e di ottimizzare il protocollo d'intesa siglato tra il Ministero e la Confederazione italiana armatori (Confitarma).

Al riguardo, sono già in avanzato stato di definizione le modifiche al protocollo.

Concludendo, si assicura che il Governo continua a riservare alla vicenda la massima attenzione, concentrandosi sulle indagini in corso, sull'eccezione di giurisdizione e d'immunità funzionale, proseguendo nel contempo nell'opera di sensibilizzazione dei Paesi amici, anche in seno alle principali organizzazioni internazionali, con l'immutato obiettivo di riportare in Italia i due marò.

Il Ministro della difesa

DI PAOLA

(23 ottobre 2012)

GRAMAZIO. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

sul quotidiano "Il Tempo" di sabato 24 marzo 2012, in un articolo dal titolo "I marò rischiano di perdere lo stipendio", il giornalista Maurizio Piccirilli afferma che i nostri due sottufficiali, fucilieri del Reggimento San Marco, detenuti attualmente in India, potrebbero perdere l'appannaggio di cui godono;

secondo il codice dell'ordinamento militare il soldato che a causa di un'impossibilità oggettiva non possa prestare la sua attività può vedersi tagliato l'appannaggio ed essere sospeso dal servizio;

qualora ciò valesse per i due marò sarebbe grave, dal momento che il maresciallo Massimiliano Latorre ed il sergente Salvatore Girone si trovano in una situazione ibrida: da un lato il Governo non li riconosce come prigionieri e, dall'altro, comunque essi, al momento, non prestano servizio,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno che ai due militari sia riconosciuto lo *status* di aspettativa per prigionia e, in caso affermativo, quali adempimenti ritenga necessari al fine di permettere loro di mantenere tutti gli appannaggi relativi all'incarico, anche se al momento non risultano imbarcati.

(4-07166)

(27 marzo 2012)

RISPOSTA. - È opportuno chiarire, in primo luogo, il fondamento giuridico in base al quale i due fucilieri del Reggimento San Marco devono

considerarsi, a prescindere dalle determinazioni unilateralmente adottate dalle autorità indiane, a tutti gli effetti in servizio all'estero (e, quindi, destinatari del trattamento economico previsto) e come, conseguentemente, non possa trovare applicazione, nel caso di specie, la normativa in materia di sospensione precauzionale dall'impiego.

In particolare, l'articolo 915 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il codice dell'ordinamento militare, stabilisce che la sospensione precauzionale dall'impiego deve essere disposta nei confronti dei militari colpiti da provvedimenti di fermo, arresto ovvero da misure cautelari, coercitive o interdittive.

Tale disciplina si riferisce, con evidenza, ai soli casi nei quali i provvedimenti giurisdizionali coercitivi o, comunque, limitativi della libertà personale siano adottati direttamente dall'autorità giudiziaria italiana, ovvero, se disposti da autorità straniera, siano confermati e resi efficaci in Italia dall'autorità giudiziaria nazionale, oppure lo siano in forza di specifici accordi di cooperazione giudiziaria, presupposti che, nel caso di specie, risultano del tutto mancanti.

Nella fattispecie, peraltro, l'inapplicabilità dell'articolo 915 del codice è ancor più rafforzata dalla circostanza che i provvedimenti limitativi della libertà personale adottati dall'autorità giudiziaria indiana nei confronti dei militari italiani non sono assistiti dai necessari presupposti di legittimità, laddove, ai sensi del diritto internazionale, in ragione del *locus commissi delicti* (alto mare) e del consolidato principio "dell'immunità funzionale", sussiste la giurisdizione dello Stato di bandiera (l'Italia) e non quella dello Stato costiero (l'India).

Nello specifico, i due sottufficiali non sono destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 915 del codice, in quanto i provvedimenti restrittivi della libertà emessi a loro carico dall'autorità giudiziaria indiana non solo non sono efficaci in Italia, ma sono da considerarsi illegittimi per l'ordinamento nazionale, in quanto adottati in assenza di giurisdizione ai sensi del diritto internazionale; sono, pertanto, destinatari a pieno titolo dell'intero trattamento economico loro spettante, ivi compreso quello di missione applicato sul territorio indiano.

In conclusione, l'ipotesi di riconoscere lo *status* di "prigioniero" non è giuridicamente perseguibile e comunque non determinerebbe alcun beneficio economico per gli interessati.

Il Ministro della difesa

DI PAOLA

(23 ottobre 2012)

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, PEDICA.
- *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa, della giustizia e degli affari esteri.* - Premesso che:

il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13, all'articolo 1, comma 11, autorizza, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di 49.686.380 euro per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta, al largo delle coste della Somalia (267 unità, inizialmente 8), e all'operazione della Nato denominata Ocean Shield (245 unità, inizialmente 218) per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130;

il decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, all'articolo 5, prevede misure di contrasto alla pirateria in acque internazionali, prevedendo esplicitamente la possibilità di ricorrere a forme di autodifesa a bordo delle imbarcazioni private che transitino in zone a rischio, tramite l'impiego di Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina militare o di servizi di vigilanza privata;

sorvolando sulle difficoltà e le problematiche che potrebbero crearsi in casi di contenziosi che vedessero coinvolti servizi di vigilanza privata - difficoltà sollevate dagli interroganti nelle more della conversione del decreto-legge autorizzativo di tale condotta - occorre ribadire che il decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, autorizzando una serie di missioni internazionali, attraverso il rinvio alle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre del 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, prevede che al Tribunale ordinario di Roma spetti la competenza sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e per quelli ad essi connessi (ai sensi dell'art. 12 codice di procedura penale) ove siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati nelle aree in cui si svolge l'operazione militare in Somalia "Atalanta" (art. 5, comma 4, del citato decreto-legge n. 209 del 2008);

il medesimo articolo 5 dispone inoltre che, fuori dall'ipotesi di giurisdizione italiana di cui al comma 4, ai fini dell'individuazione della giurisdizione, siano applicate le disposizioni contenute negli accordi internazionali di cui è parte l'Italia. Inoltre tale disposizione è da ritenere abbia portata generale, non limitata quindi alla missione Atalanta (art. 5, comma 6-bis, del decreto-legge n. 209 del 2008);

premessi inoltre che:

occorre ribadire che per tramite del rinvio - disposto all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215 - all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, è prevista la non punibilità del militare che, nel corso di dette missioni, per necessità delle operazioni militari, faccia uso della forza o ordini di far uso della forza, pur-

ché ciò avvenga in conformità (comma 1-*sexies*): *a*) alle direttive; *b*) alle regole di ingaggio; *c*) agli ordini legittimamente impartiti;

in tali casi è infatti previsto che operi una scriminante, ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità. Inoltre l'uso legittimo delle armi è una condizione di non punibilità anche per il codice penale militare di pace che, all'articolo 41, stabilisce: «Non è punibile il militare, che, a fine di adempiere un suo dovere di servizio, fa uso, ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza. La legge determina gli altri casi, nei quali il militare è autorizzato a usare le armi o altro mezzo di coazione fisica»;

sempre tramite il rinvio all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, si prevede l'applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi - sempre che il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo - laddove il militare faccia uso della forza o ordini di far uso della forza eccedendo colposamente i limiti: *a*) stabiliti dalla legge; *b*) stabiliti dalle direttive; *c*) stabiliti dalle regole di ingaggio; *d*) stabiliti dagli ordini legittimamente impartiti; *e*) imposti dalla necessità delle operazioni militari;

per tramite dei rinvii operati da legislazioni d'urgenza precedentemente emanate si richiama sostanzialmente l'art. 45 del codice penale militare di pace (rubricato "Eccesso colposo"), che già stabilisce che quando, nel commettere i fatti previsti dagli articoli 41 (uso legittimo delle armi), 42 (difesa legittima) e 44 (casi particolari di necessità militare), si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine del superiore o di altra autorità, ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i reati colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come reato colposo;

in base all'art. 42 del codice penale nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente previsti dalla legge. L'art. 43 del codice penale qualifica il delitto come colposo - o contro l'intenzione - quando «l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline»;

considerato che:

la comunità internazionale è caratterizzata principalmente dalla particolare natura degli enti da cui è costituita, primi fra tutti gli Stati, i quali, nei rapporti reciproci, assumono la posizione di *reges superiores non recognoscentes*;

in quanto membri di tale comunità gli Stati vedono tutelata, nelle loro relazioni, la propria sfera di competenze, secondo una disciplina normativa che prende in considerazione la loro struttura di enti di governo di società umane, territorialmente organizzati;

dalla posizione di uguaglianza giuridica degli Stati nei rapporti reciproci derivano varie conseguenze, tra le quali alcune di esse attengono alla natura stessa dell'ordinamento internazionale, fondato su norme generali consuetudinarie ed integrato da quelle norme che gli Stati stessi accettano mediante accordi;

il carattere assoluto del principio di uguaglianza condiziona l'esercizio della giurisdizione internazionale che dipende, sempre e necessariamente, dalla volontà dello Stato di accettarne l'istituzione, sia nel contesto dell'arbitrato o di altre forme di giurisdizione obbligatoria, sia in base ai meccanismi previsti dall'art. 36 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia;

in passato il principio *par in parem non habet iurisdictionem* era considerato in assoluto, applicandosi a qualsiasi attività posta in essere da uno Stato. Appariva, infatti, inammissibile che un atto, espressione della potestà di uno Stato straniero, potesse costituire oggetto di valutazione da parte di organi giurisdizionali di un altro Stato, che avrebbe in tal modo preteso di esercitare la propria sovranità nei suoi confronti;

successivamente questa identificazione di tutti gli atti riferibili ad uno Stato con la sua potestà sovrana è stata contestata dalla giurisprudenza interna di vari Stati che ha operato una distinzione tra atti *iure imperii*, sottratti alla giurisdizione, e atti *iure gestionis*, per i quali essa è esercitabile (teoria della cosiddetta immunità ristretta). Tale criterio di distinzione rimane, tuttavia, ad oggi, suscettibile di diverse interpretazioni, poco chiaro e, per parte della dottrina, insufficiente ad operare un *discrimen*;

occorre distinguere dalla immunità di giurisdizione la cosiddetta immunità dall'esecuzione. Nel primo caso, l'immunità è eccepibile rispetto alla competenza di un tribunale, nel secondo, a provvedimenti esecutivi quali ad esempio l'apposizione di sigilli a beni o la privazione della libertà;

invero, si pone una questione analoga a quella relativa all'esenzione degli Stati stranieri dalla giurisdizione. Infatti, anche con riferimento ai provvedimenti esecutivi la capacità di eseguire tali provvedimenti può venire meno nei confronti dei soggetti esecutati appartenenti a determinate categorie, in primo luogo riguardo agli Stati esteri;

anche all'esecuzione - volta al concreto adeguamento della realtà al comando giuridico risultante dalla disposizione interdittiva, comportante il compimento di una serie di operazioni che colpiscono il potenziale colpevole e che soltanto per la singolare gravità dei loro effetti vanno compiute sotto lo stretto controllo dell'autorità giurisdizionale - devono applicarsi i medesimi principi previsti per l'immunità dalla giurisdizione;

secondo l'orientamento dottrinale e giurisprudenziale maggioritario, i provvedimenti esecutivi devono ritenersi ammissibili solo se esperiti su beni, o nell'ambito di beni, non destinati ad una pubblica funzione;

ritenuto che:

come riportato da fonti ufficiali del Ministero della difesa, i due fucilieri del battaglione San Marco, imbarcati sulla petroliera "Enrica Lexie", sono intervenuti esclusivamente secondo le procedure e nell'ambito delle misure che riguardano la lotta alla pirateria. Hanno infatti sparato colpi di avvertimento (*warning shots*) in aria ed in acqua per salvaguardare il proprio territorio, rispondendo in pieno alle norme esistenti, ovvero, proteggendo la sicurezza dei traffici marittimi da un'attività criminosa che mette a repentaglio le libertà economiche e personali in alto mare;

quanto esposto sopra trova diretta ed immediata applicazione nel caso dei militari italiani ingiustamente reclusi nello Stato indiano del Kerala;

ritenuto inoltre che, come riportato da numerose testate giornalistiche nazionali ed internazionali, sia il caso di verificare attentamente l'operato delle istituzioni indiane, oltre che del comandante della petroliera "Lexie" e del suo armatore, al fine di comprendere nel dettaglio le ragioni che hanno portato la petroliera ad ormeggiarsi nel porto indiano,

si chiede di sapere:

quali concrete iniziative i Ministri in indirizzo intendano porre in essere al fine di ribadire l'assoluta esenzione dalla giurisdizione, oltre che dall'esecuzione, dei militari italiani impiegati nelle missioni internazionali;

se risultino i motivi che hanno indotto la petroliera "Enrica Lexie" all'ancoraggio in territorio indiano.

(4-07011)

(7 marzo 2012)

RISPOSTA. - Il Governo, tramite una massima collegialità tra i Dicasteri degli esteri, della difesa, della giustizia e la Presidenza del Consiglio dei ministri, persegue una precisa linea d'azione, facendo leva su argomenti di carattere giuridico.

La ferma opposizione del Governo ad ogni pretesa indiana di effettuare investigazioni sulla nave e sul personale a bordo si è accompagnata alla decisa affermazione della giurisdizione italiana sul caso, in conformità al diritto internazionale generale e convenzionale, in quanto il fatto è avvenuto in acque internazionali su una nave battente bandiera italiana ed essendovi coinvolti militari italiani, facenti parte del nucleo militare di protezione (NMP) a bordo del mercantile, operanti nell'ambito di un'operazione antipirateria raccomandata da norme internazionali.

Di fronte alle illegittime pretese indiane, si è in primo luogo assicurata la sicurezza fisica dei due militari e la partecipazione italiana alle indagini, sollevando eccezione di giurisdizione dinanzi agli organi giurisdizionali competenti e ribadendo l'inaccettabilità giuridica e diplomatica

dell'operato della magistratura del Kerala, che viola i principi di sovranità e di esclusività della giurisdizione dello Stato della bandiera nel caso di specie.

Ai due marinai viene fornita continua assistenza dall'ambasciata italiana a Delhi e da un *team* di personale del Ministero.

Peraltro, come noto, è stata recentemente approvata, presso la 4a Commissione permanente (Difesa) del Senato, la risoluzione XXIV-46 che prevede, tra gli impegni al Governo, anche quello di rivedere e di ottimizzare il protocollo d'intesa siglato tra il Ministero della difesa e la Confederazione italiana armatori (Confitarma).

Al riguardo, sono già in avanzato stato di definizione le opportune modifiche.

La M/N "Enrica Lexie" è stata indotta ad entrare nelle acque territoriali indiane dalle autorità locali che hanno chiesto al mercantile di dirigere in porto con la richiesta di collaborare nell'identificazione di alcuni sospetti pirati fermati nell'area in cui l'unità era stata attaccata.

Nella fattispecie, l'autorizzazione a procedere verso le acque territoriali indiane è stata data dalla compagnia armatrice, una volta contattata dal comandante della nave. Ciò, tuttavia, per la presenza del NMP a bordo, è avvenuto a seguito di preventiva informazione della catena di comando militare nazionale, che, peraltro, sulla base del quadro di situazione a quel momento noto, non aveva ravvisato elementi che potessero indurre a negare una doverosa attività di collaborazione con uno Stato sovrano.

Al momento della richiesta di dirigere in porto, quindi, non vi erano motivi per sospettare quanto sarebbe poi accaduto e soddisfare tale richiesta appariva in linea con la naturale collaborazione internazionale tra Stati. È evidente, dunque, che si è trattato di giudizi e conseguenti decisioni che solo successivamente hanno dovuto confrontarsi con un contesto di riferimento assai diverso e carico di ben più ampie criticità.

Concludendo, si assicura che il Governo continua a riservare alla vicenda la massima attenzione, concentrandosi sulle indagini in corso, sull'eccezione di giurisdizione e di immunità funzionale, perseguendo nel contempo l'opera di sensibilizzazione dei Paesi amici, anche in seno alle principali organizzazioni internazionali, con l'obiettivo assolutamente prioritario di riportare in Italia i marò.

Il Ministro della difesa

DI PAOLA

(23 ottobre 2012)
